

Deliberazione della Giunta Regionale 29 agosto 2023, n. 7-7408

Disposizioni sull'attestazione del requisito della capacità professionale per il riconoscimento della figura di "Imprenditore agricolo professionale IAP", di cui al decreto legislativo 99/2004: applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016, in sostituzione della prova d'esame orale con la "Commissione Unica regionale d'esame", di cui alla D.G.R. n. 41-8194.



Seduta N° 390

Adunanza 29 AGOSTO 2023

Il giorno 29 del mese di agosto duemilaventitre alle ore 09:40 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marco GABUSI - Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA - Andrea TRONZANO

DGR 7-7408/2023/XI

OGGETTO:

Disposizioni sull'attestazione del requisito della capacità professionale per il riconoscimento della figura di "Imprenditore agricolo professionale IAP", di cui al decreto legislativo 99/2004: applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016, in sostituzione della prova d'esame orale con la "Commissione Unica regionale d'esame", di cui alla D.G.R. n. 41-8194 del 20 dicembre 2018.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 declina le caratteristiche che deve possedere il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore per essere definito tale ai sensi del Regolamento stesso, come di seguito riportato:

paragrafo 6, "Il «giovane agricoltore» è determinato in modo tale da prevedere:

- a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;
- b) le condizioni per essere «capo dell'azienda»;
- c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri";

paragrafo 7, "Il «nuovo agricoltore» è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore diverso dal giovane agricoltore e che è «capo dell'azienda» per la prima volta. Gli Stati membri includono ulteriori requisiti oggettivi e non discriminatori in termini di formazione e competenze adeguate".

il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, sicurezza alimentare e foreste MASAF del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti" ha previsto

che i giovani agricoltori (articolo 5) e i nuovi agricoltori (articolo 6), con riferimento al possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, debbano disporre, tra l'altro, di un titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e di un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome, al fine di consentire la presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto;

con la D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023, ai sensi della legge regionale 63/1995 e del Decreto del "Ministero dell'Agricoltura, sicurezza alimentare e foreste" del 23 dicembre 2022, sono state approvate le disposizioni sulla formazione dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori.

Premesso, inoltre, che:

il decreto legislativo 99/2004, come modificato dal decreto legislativo 101/2005, all'articolo 1, tra l'altro, fornisce la definizione di imprenditore agricolo professionale IAP, demandando alle Regioni l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, specificando che l'accertamento eseguito da una Regione ha efficacia su tutto il territorio nazionale; la D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016, che ha approvato, tra l'altro, le istruzioni per l'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura, con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale IAP ha previsto che il requisito della capacità professionale, in assenza dei titoli di studio idonei, come dal medesimo provvedimento individuati o nel caso in cui non si verificano le condizioni ivi indicate, sia accertato dalla "Commissione provinciale capacità professionale", divenuta "Commissione Unica regionale d'esame" con la D.G.R. n. 41-8194 del 20 dicembre 2018, che ne ha disciplinato la composizione e le modalità di funzionamento.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

- la partecipazione al corso di formazione di 150 ore, di cui alla sopra citata D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023 ed il superamento del relativo esame finale attestano il possesso di adeguati requisiti di formazione e di competenze professionali in campo agricolo, equiparabili a quelli previsti anche per l'imprenditore agricolo professionale IAP;
- la prova d'esame orale da tenersi con la "Commissione Unica regionale d'esame" per il conseguimento del riconoscimento dell'imprenditore agricolo professionale IAP prevede materie analoghe a quelle declinate dalla suddetta D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023;
- pertanto, con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale IAP, il requisito della capacità professionale, in assenza dei titoli di studio idonei o nel caso in cui non si verificano le condizioni indicate dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016, può essere attestato tramite la partecipazione al corso di formazione di 150 ore, di cui alla sopra citata D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023 e dal superamento del relativo esame finale, in sostituzione della prova d'esame orale da tenersi con la "Commissione Unica regionale d'esame".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DELIBERA

- di stabilire che, con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale IAP, di cui al decreto legislativo 99/2004, il requisito della capacità professionale, in assenza dei titoli di studio idonei o nel caso in cui non si verificano le condizioni indicate dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016, può essere attestato tramite la partecipazione al corso di formazione di 150 ore, di cui alla sopra citata D.G.R. n. 14-6988 del 5 giugno 2023 e dal superamento del relativo esame

finale, in sostituzione della prova d'esame orale con la "Commissione Unica regionale d'esame", di cui alla D.G.R. n. 41-8194 del 20 dicembre 2018;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".